
Regolamento interno 23 luglio 2024, n. 35

Disposizioni in materia di incompatibilità con l'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione. Modifiche al regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale).

(Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 09.08.2024)

INDICE

Art. 1 Organismo indipendente di valutazione. Modifiche all'articolo 18 del reg. int. c.r. 16/2011

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 6, dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ed in particolare gli articoli 20 e 69;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale") ed in particolare l'articolo 28 undecies;

Visto il regolamento interno del Consiglio regionale 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Considerato quanto segue:

1. Si rende opportuno intervenire sulle disposizioni del reg. int. c.r. 16/2011 riguardanti le incompatibilità con l'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione al fine di ampliare la scelta dei soggetti cui attribuire l'incarico, garantendo il rispetto delle norme regionali in materia;

Approva il presente regolamento interno

Art. 1

Organismo indipendente di valutazione. Modifiche all'articolo 18 del reg. int. c.r. 16/2011

1. Al comma 5 dell'articolo 18 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale), le parole: " *nonché quelle del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), articolo 14, comma 8* " sono soppresse.